

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Marzo - Aprile 2024

A cura di:

Maria Teresa Battistelli

Martina Flamini

Julia Hasani

Tecla Presezzi

Carmen Rosa

Il progetto di collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA) ha ad oggetto una rassegna, con cadenza bimestrale e annuale, delle pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, concernente i profili processuali e sostanziali della protezione internazionale, della protezione complementare e della materia inerente al regolamento Dublino. Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità verranno presentate attraverso un sistema di parole chiave (idoneo a facilitare una ricerca mirata) ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione. La rassegna bimestrale e annuale, redatta dalle esperte dell'EUAA, dai giudici dell'Ufficio del Massimario e, per quanto riguarda i temi dell'espulsione e trattenimento (non coperti dal mandato EUAA), dalle addette all'Ufficio per il Processo (presso la Prima sezione civile, area protezione internazionale e famiglia), verrà diffusa, attraverso le strutture della formazione decentrata, attraverso l'utilizzo di siti istituzionali, a tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, agli esperti EUAA, agli addetti all'Ufficio per il Processo e ai tirocinanti che lavorano presso le Sezioni Territoriali nonché ai componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e ai Collegi delle Commissioni Territoriali in Italia.

INDICE

1. QUESTIONI SOSTANZIALI	4
1.1. Status di rifugiato	4
1.1.1. Opinioni politiche	4
1.1.2. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale.....	6
1.2. Protezione sussidiaria.....	8
1.2.1. Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti	8
1.2.2. Pericolo di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in condizioni di violenza generalizzata derivante da conflitto armato	9
1.3. Alternativa di protezione interna nel Paese di origine.....	9
1.4. Protezione complementare.....	10
1.4.1. Legami familiari e integrazione sociale e lavorativa.....	10
1.4.2. Protezione complementare e pericolosità sociale	16
2. QUESTIONI PROCEDURALI	16
2.1. Audizione	16
2.2. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente	17
2.3. Doveri di cooperazione istruttoria dell'autorità.....	17
2.4. Le procedure accelerate	18
2.4.1. Le domande reiterate	18
2.4.2. Le domande proposte da persone provenienti dai c.d. Paesi sicuri.....	18
2.5. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso	19
2.6. Rito applicabile	20
2.7. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente.....	21
3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO	24
3.1. Espulsione amministrativa.....	24
3.2. I casi di inespellibilità.....	25
3.3. La tutela dell'unità familiare.....	25
3.3.1. Vita privata e familiare	26
3.3.2. Permesso di soggiorno per motivi familiari.....	26
3.4. Trattenimento	27
3.4.1. Convalida del trattenimento	27
3.4.2. Proroga del trattenimento	27

1. QUESTIONI SOSTANZIALI

1.1. Status di rifugiato

1.1.1. Opinioni politiche

- Sez. 1, Sentenza n. 6447/2024, 07/12/2024, dep. 12/03/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente uomo del Bahrein - valenza politica del rifiuto del matrimonio forzato - censura - tortura e trattamenti inumani e degradanti - diniego di passaporto - sposato con cittadina italiana]

Nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Roma, il ricorrente aveva allegato il timore di subire ritorsioni da parte dell'attuale Re del Bahrein, a causa del rifiuto in precedenza manifestato a contrarre matrimonio con la sorella di quest'ultimo. A sostegno delle domande spiegate, ha allegato di aver lasciato il paese di origine nel 1985 (dove è tornato una sola volta tra il 2009 ed il 2010), di essere giunto in Italia nel 2017, di aver conosciuto una cittadina italiana nel 2015, di averla poi sposata nel 2021 e di convivere con la stessa a Milano. Il Tribunale, ritenute infondate le domande relative al riconoscimento della protezione maggiore, ha riconosciuto la protezione speciale.

La S.C. ha osservato che *“il Tribunale, discostandosi dalle conclusioni della Commissione, ha ravvisato la credibilità del ricorrente, quanto alle ragioni di allontanamento del richiedente dal suo Paese per il rifiuto di sposare la figlia dell'emiro. Ha, quindi, ritenuto che detta vicenda non integri persecuzione e, in quanto risalente nel tempo, sia priva di attualità, in ordine al rischio di un danno grave in caso di rientro, e non possa, perciò, fondare il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione maggiori”*. Tale decisione, ritenuta contrastante con la giurisprudenza di legittimità, è stata ritenuta dalla Corte priva di specificità e tale da non superare la soglia dell'apparenza.

La S.C. ha rilevato che *“questa Corte, in relazione al primo profilo in tema di protezione internazionale, ha più volte preso in esame la fattispecie della costrizione ad un matrimonio non voluto sia con riferimento alla ipotesi più diffusa, in danno di soggetto femminile, che per quella più rara, in danno di soggetto maschile. In tema di protezione sussidiaria, è stato ripetutamente affermato che la costrizione ad un matrimonio non voluto mediante minaccia su una persona (donna o uomo) costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da privati allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. n. 25463/2016; Cass. n. 21437/2020; Cass. n. 6573/2020; Cass. n. 606/2023). Questa Corte ha, inoltre, evidenziato che gli atti di violenza e le minacce a fronte del rifiuto di sottostare alla scelta matrimoniale imposta integrano una limitazione al godimento dei diritti umani afferenti all'esercizio di scelte personalissime e che simili atti, anche se posti in essere da autorità non statali, possono integrare ai sensi dell'art. 5, lett. c), d.lgs. 251/07 i presupposti della persecuzione di cui al successivo art. 7, se - come va accertato - le autorità statali non le contrastino o non forniscano protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali (Cass. n. 28152/2017). Ne consegue che l'affermazione del Tribunale, secondo cui il rifiuto, espresso nel 1985, di sposare la figlia dell'allora emiro del Bahrein, pur ritenuta circostanza credibile, «non appare astrattamente qualificabile come persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica» non risulta conforme alle disposizioni prima richiamate e ai principi già espressi da questa Corte, in disparte le successive considerazioni in merito alla mera apparenza della motivazione”*.

La S.C. ha rilevato altresì che “sotto il secondo profilo, va osservato che il Tribunale non ha preso posizione su una importante circostanza dedotta in merito all’allontanamento del ricorrente dal suo Paese, e cioè che questo sarebbe avvenuto a seguito di espulsione - dopo aver subito un sequestro di persona durato sessanta giorni e numerose torture direttamente ascritte ai membri della famiglia regnante e detentrica del potere, a causa del rifiuto a contrarre il matrimonio forzato - e non per libera scelta, ponendolo nella posizione di esiliato. Non ha nemmeno preso in considerazione il fatto, e neppure ha svolto accertamenti officiosi, che il matrimonio rifiutato, per come esposto dal ricorrente, non era privo di una valenza politica per la qualità delle persone coinvolte, appartenenti alla famiglia reale regnante, che esercitava l’autorità statale nello Stato, e alla nobiltà locale. Invero, tali circostanze, così come quelle relative al permesso di rientro solo temporaneo, riconosciuto al ricorrente in occasione della morte del padre nel 2009/2010, e coinciso con minacce, al fatto che i suoi beni in patria sono ancora sotto sequestro e indisponibili, nonostante la tentata mediazione statunitense, e al significativo, attuale e perdurante ostacolo frapposto al rilascio del passaporto, tutte ugualmente non specificamente esaminate dal Tribunale, avrebbero potuto condurre a conclusioni sensibilmente diverse sull’attualità del rischio persecutorio paventato e del grave rischio alla persona - ove ritenute credibili all’esito di una specifica valutazione globale anche documentale e, se del caso, all’esito di approfondimenti istruttori officiosi da compiere in osservanza del dovere di cooperazione istruttoria – pur traendo primigenia fonte nella vicenda collocata nel 1985. Va rammentato, in proposito, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente va compiuta anche tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui all’art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. n.251/2007), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicché è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l’esercizio di poteri-doveri d’indagine officiosi e l’acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (tra molte, Cass. n. 27325/2023; Cass. n.21363/2023; Cass. n. 10/2021; Cass. n. 2875/2018). Inoltre, non è stato in alcun modo preso in considerazione quanto riferito dal ricorrente circa le torture subite con danni anche permanenti, nonostante sia stata prodotta e opportunamente «localizzata» in atti, da parte del ricorrente, la documentazione medica volta ad evidenziare, da un lato, uno stato di stress post traumatico ancora attuale e, dall’altro e soprattutto, gli esiti cicatriziali da ustioni e i traumi permanenti del distretto facciale con evidenza oggettiva, e, quindi, a corroborare il narrato di sevizie. Non è stato preso in considerazione e sottoposto a specifico vaglio di credibilità quanto esposto in merito all’autore delle torture, che viene individuato nell’attuale regnante del Paese di origine, e delle condotte ostracistiche attuate nei suoi confronti nel 1985 e successivamente (sequestro beni, mancato rilascio del passaporto), e nemmeno è stato preso in esame quanto riferito in relazione alla posizione di oppositore politico di detto regime, che il ricorrente assume di svolgere attraverso i suoi contatti politici internazionali e, quindi, nella valutazione della ricaduta di tali evenienze sull’attualità del rischio. Lacune queste tanto più gravi, perché il Tribunale si è indotto ad affermare che mancavano concreti riscontri dei presupposti per il riconoscimento delle protezioni maggiori richieste”.

La Corte ha ritenuto che “il Tribunale, in sede di giudizio di attendibilità sul racconto del ricorrente, non poteva ignorare la documentazione medica circa le lesioni e gli esiti cicatriziali presenti sul corpo del richiedente e le relative indicazioni circa la loro congruità con il narrato. A ciò va aggiunto che la predetta valutazione andava condotta in modo unitario, considerando complessivamente tutti gli altri elementi addotti dall’interessato, prima ricordati, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione. Ciò il Tribunale non ha fatto perché non ha considerato i plurimi elementi che, ove ritenuti credibili e complessivamente e globalmente considerati nel loro dispiegarsi temporale fino all’attualità, avrebbero potuto acquisire specifico rilievo ai fini della sussunzione della vicenda concreta nella fattispecie astratta che definisce i requisiti delle protezioni maggiori del rifugio o della protezione sussidiaria, ed a tanto dovrà procedere in sede di rinvio alla luce dei principi prima ricordati.

Correttamente quindi il ricorrente rileva che il Tribunale non ha valutato le circostanze peculiari della sua vita né individualmente, se non in misura estremamente circoscritta, né globalmente, in contrasto con l'orientamento dominante in giurisprudenza, in base al quale l'organo giudicante è tenuto a formare la propria motivazione compiendo una valutazione globale della vita del richiedente asilo, al fine di compiutamente addivenire ad un equilibrato e concreta valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali profili di vulnerabilità".

La Corte, cassando con rinvio il provvedimento impugnato, ha ritenuto assorbite le questioni involte mediante la richiesta di remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulata in memoria.

1.1.2. Appartenenza ad un determinato gruppo sociale

- **Sez. 1, Ordinanza n. 5867/2024, ud. 25/01/2024, dep. 05/03/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**

[ricorrente donna nigeriana - matrimonio forzato da minorenni - ricorrente assente all'audizione - povertà - negazione vittima di tratta - indicatori di tratta - emersione degli indicatori di tratta nel procedimento giurisdizionale - dovere del giudice di rinviare la vittima ad un ente antitratta - prosecuzione del procedimento giurisdizionale - riconoscimento della misura maggiore dello status di rifugiato rispetto al permesso di soggiorno ex art. 18 TUI.]

Nel corso di un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, qualora gli indicatori di tratta ai fini di sfruttamento sessuale emergano solo in sede giudiziale, il giudice deve sospendere l'esame e rinviare ad un ente antitratta per l'identificazione formale, pur dovendo il procedimento giurisdizionale giungere ad una decisione autonoma ed indipendente dalle decisioni assunte in sede amministrativa, in quanto la vittima, in presenza delle condizioni previste dalla legge, può avere diritto ad una misura di protezione di contenuto più ampio rispetto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 286 del 1998, quale il riconoscimento dello status di rifugiato.

In tema di protezione internazionale, ove nel corso del giudizio emergano indicatori di tratta a fini di sfruttamento sessuale, il giudice, alla luce di informazioni aggiornate e pertinenti sulle condizioni del paese d'origine e dei paesi di transito, nonché delle Linee Guida dell'UNHCR, deve valutare se vi siano elementi sufficienti per ritenere sussistente il fatto storico della tratta e l'attualità del rischio, non potendo omettere tale valutazione solo perché la ricorrente ha negato di essere vittima di tratta o si è rifiutata di partecipare alla procedura di c.d. *referral*.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7022/2024, ud. 25/01/2024, dep. 15/03/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno massimata**

[ricorrente donna nigeriana - mutilazioni genitali femminili - rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio - necessaria valutazione in concreto]

In tema di protezione internazionale, ove risulti che la ricorrente abbia subito mutilazioni genitali femminili, il pericolo di subire, in caso di rimpatrio, ulteriori trattamenti discriminatori di genere o trattamenti inumani e degradanti, pure di tipologia diversa da quelli già patiti, deve essere valutato anche con riguardo all'eventualità che ella possa subire tali trattamenti a causa del pregresso vissuto e delle peculiarità della sua storia personale e il rischio prognostico, così individuato, va accertato tramite le fonti di conoscenza sul contesto sociale e culturale di provenienza, in relazione anche alla possibilità di ottenere adeguata protezione da parte della autorità locali; a tal fine il giudice è chiamato a verificare, se del caso rinnovando l'audizione della ricorrente, e in ogni caso assumendo informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, la plausibilità della narrazione e la sussistenza

del rischio effettivo nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine, segnatamente quelle riguardanti la posizione delle donne davanti alla legge, i loro diritti politici, sociali ed economici, i costumi culturali e sociali del paese e le conseguenze nel caso non vi aderiscano, la frequenza di pratiche tradizionali dannose, l'incidenza e le forme di violenza segnalate contro le donne, la protezione disponibile per loro, la pena imposta agli autori della violenza e i rischi che una donna potrebbe dover affrontare al suo ritorno nel paese d'origine. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale di una cittadina nigeriana, escludendo la configurabilità, in caso di rimpatrio, di un rischio prognostico, limitatamente alla condizione di religiosa della ricorrente, senza, tuttavia, considerare che il rischio prognostico era stato prospettato dalla richiedente in relazione a discriminazione di genere non legata a motivi di religione, ma dipendente, da un lato, dalla sua storia personale, connotata dall'iniziale scelta di non sposarsi, sebbene sottoposta in tenera età alla pratica della MGF, e dalla successiva impossibilità di realizzare in Nigeria il suo progetto religioso, e, dall'altro, dalla sua attuale condizione di donna, non sposata e neppure monaca o suora, in quanto rifiutata dall'ambiente religioso del suo Paese).

- **Sez. 1, Ordinanza n. 6984/2024, ud. 25/01/2024, dep. 15/03/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**

[ricorrente donna nigeriana - violenza di genere - violenza domestica - violenza sessuale - schiavitù - credibilità - COI specifiche - audizione - giudizio di riassunzione]

In tema di protezione internazionale, qualora la richiedente asilo alleggi di essere stata vittima di violenza domestica o di genere, gli atti di violenza domestica, così come intesi dall'art. 3 della Convenzione di Istanbul, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, possono integrare - ove venga esclusa la ricorrenza di atti persecutori - i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, in termini di rischio effettivo di "danno grave" per "trattamento inumano o degradante" da agente privato, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali, il tutto secondo una indagine che il giudice deve compiere in concreto, anche rinnovando l'audizione della ricorrente ed esercitando il proprio dovere di collaborazione istruttoria, al fine di accertare la plausibilità della narrazione e la sussistenza del rischio effettivo denunciato, avuto riguardo al contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine.

- **Sez.1, Ordinanza n. 7283/2024, ud. 07/12/2023, dep. 19/03/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno massimata**

[protezione internazionale - vittima di tratta - status di rifugiato - situazione di vulnerabilità - rischio di discriminazioni e vessazioni - valutazione - necessità]

In tema di protezione internazionale, la sottoposizione a tratta ai fini di sfruttamento sessuale integra i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto la situazione di vulnerabilità espone al rischio di atti persecutori gravi in caso di rimpatrio e vessazioni che costituiscono trattamento persecutorio di genere più ristretto di quello femminile, riguardante le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate; per l'effetto, la valutazione del singolo caso deve svolgersi tramite l'acquisizione di informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine della richiedente, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 25 del 2008, senza limitarsi alla verifica del rischio di re-trafficking, ma dovendosi estendere al rischio di subire gravi discriminazioni dal contesto sociale o sottoposizione a vessazioni, per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta.

Nello stesso senso:

⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 9183/2024, ud. 07/12/2023, dep. 05/04/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno

Non massimata

[ricorrente nigeriana – vittima di tratta – violenza di genere]

Nell'accogliere il ricorso, la Corte afferma che *“secondo l'orientamento di questa Corte a cui il Collegio intende dare continuità (tra le tante Cass. 23168/2023), nella delicata tematica relativa alle donne vittime di tratta una particolare rilevanza riveste la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, poiché in essa si precisa che con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, comprese le violenze sessuali di natura fisica, sessuale, psicologica o economica. Quindi per la donna non deve valutarsi solo il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, ma anche quello di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta e, se questi ultimi rischi sono sussistenti, ricorrono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e non della protezione sussidiaria. Sebbene, infatti, l'atto persecutorio e il danno grave possano consistere materialmente nella stessa azione (ad es. la privazione della libertà) nel caso in cui esso sia qualificato dalle ragioni persecutorie verso un certo gruppo sociale la misura di protezione appropriata è il riconoscimento dello status, mentre la protezione sussidiaria non richiede una specifica ragione persecutoria né quando si discute del rischio di danno grave di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 del D.lgs. 251/2007 né a maggior ragione per il rischio di cui alla lett. c) dell'art. 14, cui la persona può essere esposta, in caso di conflitto armato, per la sua sola presenza sul territorio senza alcuna ragione individualizzate (Cass. 13858/2018; Cass. 11103/2019).”*

Nel caso di specie, infatti, *“il Tribunale non si è attenuto a questi principi, poiché non ha svolto alcuna indagine sul rischio di atti persecutori quali atti discriminatori fondati sul genere, pur avendo accertato che la ricorrente era stata vittima di tratta. In particolare il Tribunale ha focalizzato l'indagine solo sul rischio per la ricorrente di subire ulteriori atti lesivi dello stesso tipo di quelli subiti, cioè sul rischio per la stessa di essere nuovamente sottoposta a tratta a fini di sfruttamento sessuale, e sul rischio di persecuzioni dalla madame per il pagamento del suo debito. Il Tribunale non ha svolto il doveroso accertamento, rapportato alle peculiarità del caso concreto e al contesto di provenienza, in ordine al rischio per l'odierna ricorrente di essere gravemente discriminata, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, o a ulteriori atti lesivi o vessazioni fondate sulla appartenenza ad un genere ancora più ristretto di quello femminile, vale a dire a quello delle donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate.”*

1.2. Protezione sussidiaria

1.2.1. Pericolo di tortura o trattamenti inumani o degradanti

- **Sez. 1, Ordinanza n. 11027/2024, ud. 14/02/2024, dep. 24/04/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**

[ricorrente del Bangladesh - vincolo debitorio - debt bondage - riduzione in servitù o schiavitù-sfruttamento lavorativo - audizione]

In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente allegghi di avere contratto un ingente debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, il giudice deve valutare unitariamente il racconto (anche alla luce delle Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta redatte dall' UNHCR) e disporre l'audizione del ricorrente, per verificare se quanto subito possa essere

qualificato come atti di persecuzione o trattamenti inumani e degradanti; ne consegue che, ove alla luce di pertinenti ed aggiornate informazioni sul paese d'origine e sui paesi di transito (specificamente relative alla configurazione del fenomeno del vincolo debitorio e della riduzione in servitù o sfruttamento lavorativo) si possa escludere il rischio che il ricorrente sia nuovamente sottoposto a forme di sfruttamento o ad altri trattamenti inumani o degradanti in ragione del vincolo debitorio, è necessario valutare se la condizione di vulnerabilità derivante dai pregressi trattamenti, anche se subiti nel paese di transito, giustifichi il riconoscimento della protezione complementare (tenendo conto della complessiva condizione del richiedente, da considerare all'attualità).

1.2.2. Pericolo di minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in condizioni di violenza generalizzata derivante da conflitto armato

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7273/2024, ud. 25/01/2024, dep. 19/03/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**
[danno grave ex art. 14, lett. c) del d.lgs. 251 del 2007 - conflitto armato - non necessità di personalizzazione del rischio]

In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, l'art 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 non richiede la personalizzazione del rischio e, cioè, che si allegghi una situazione individuale per la quale il conflitto armato riguardi il richiedente, giacché la norma si riferisce all'ipotesi in cui, nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata, di un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, ove rientrasse nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona.

1.3. Alternativa di protezione interna nel Paese di origine

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7282/2024, ud. 07/12/2023, dep. 19/03/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata**
[ricorrente Sierra Leone - credibile - protezione sussidiaria - disciplina ratione temporis applicabile - decorrenza dalla manifestazione di volontà - non dalla formalizzazione della domanda]

Nel caso di specie il Tribunale di Catania, nell'accogliere la domanda di protezione speciale del ricorrente, cittadino della Sierra Leone, ha rigettato la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria, pur ritenendo credibile la vicenda personale narrata dal richiedente (rifiuto di iniziazione forzata alla setta segreta a cui apparteneva il padre defunto) e ritenendo astrattamente sussistenti i presupposti per il riconoscimento del rifugio o della protezione sussidiaria lett. b), in quanto il Tribunale ha ritenuto possibile il ricollocamento del richiedente in altre zone ritenute sicure del Paese di origine, ritenendo applicabile nella specie il d.l. 4 ottobre 2018 n.113, convertito nella legge n. 132 del 2018, essendo ragionevole supporre che nell'ipotesi di rimpatrio il ricorrente potesse ristabilirsi nell'area di Yeliboa Island o nella stessa area in cui era vissuto fino all'età di otto anni.

Parte ricorrente ha censurato il decreto impugnato laddove il Tribunale aveva ritenuto che fosse possibile il ricollocamento del richiedente in altre zone ritenute sicure del Paese di origine, in quanto la novella legislativa non era applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio del Tribunale in quanto norma entrata in vigore

successivamente alla formulazione della domanda di protezione internazionale, inoltrata dal ricorrente alla Questura di Siracusa in data 17.04.2018, come dedotto in ricorso e documentato in atti (ricorso di primo grado-manifestazione di volontà inoltrata via pec alla Questura), e pertanto non applicabile retroattivamente secondo quanto disposto dall'art. 11 delle preleggi al codice civile; omettendo di acquisire e valutare le informazioni disponibili e aggiornate su tali aree dello Stato della Sierra Leone, e di considerare le condizioni personali del richiedente che all'epoca dei fatti era minorenne, al fine di valutare la sussistenza di un fondato timore o di pericolo di danno grave, e la sussistenza di effettiva e adeguata protezione da parte dello Stato. La S.C. ha accolto il ricorso rilevando *"il ricorrente deduce, con sufficiente specificità in ossequio al principio di autosufficienza (cfr. pag.1 e 7 del ricorso), che aveva allegato, nel giudizio di merito, di aver chiesto la protezione internazionale in data 17-4-2018, mediante manifestazione di volontà espressa con il documento che richiama, mentre solo la 'formalizzazione' della domanda era avvenuta dopo 14 mesi. Ricorre la decisività, in astratto, di detta circostanza, oggetto di discussione tra le parti, come pure con sufficiente specificità si deduce in ricorso (cfr. pag. 1 ricorso), atteso che essa determinerebbe l'inapplicabilità, nella specie, del d. l. n. 113/2018 n.113, conv. in l. n. 132/2018, e in particolare l'inapplicabilità dell'art.32 comma 1 lett. b-ter del d. lgs. 25/2008. Di detto ultimo articolo, come modificato dalla disciplina del 2018, il Tribunale ha fatto applicazione, obliterando l'esame della circostanza come sopra dedotta ed omettendo ogni accertamento al riguardo"*.

1.4. Protezione complementare

1.4.1. Legami familiari e integrazione sociale e lavorativa

- Sez.1, Ordinanza n. 5780/2024, ud. 07/12/2023, dep. 04/03/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[domanda reiterata - legami familiari - convivenza - stato di gravidanza della convivente]

Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Tribunale di Bari aveva escluso il radicamento del richiedente, affermando che non era stata prodotta documentazione lavorativa, senza tenere conto che la condizione di irregolarità in cui il ricorrente si era trovato durante il giudizio era conseguente alla mancata concessione di sospensiva e che tanto comportava la materiale impossibilità di concludere contratti di lavoro o sottoscrivere contratti di casa regolari. Ha inoltre dedotto di aver compiuto ogni ragionevole sforzo per dare prova del suo radicamento versando in atti una prima dichiarazione a firma della compagna, titolare di *status* di rifugiato, con la quale ella riferiva di convivere con il ricorrente già dal 2019; nonché una successiva dichiarazione a firma della stessa, la quale affermava (e documentava con certificazione medica) di essere in attesa di un figlio dal ricorrente. Ha rilevato che detta documentazione erroneamente è stata ritenuta irrilevante dal Tribunale e, in violazione degli articoli 8 Cedu, 7 Carta di Nizza, 29 e 31 Cost., 5, co.6, e 19, co. 1 e 1.1, e 28, co.3, d.lgs. 286/98, tutti consacranti il diritto alla tutela della vita privata e familiare, nonché il superiore interesse del minore (in questo caso nascituro) da considerare in ogni procedimento amministrativo o giudiziale (art. 28, co.3, d.lgs. cit.), comportando una incompleta acquisizione degli elementi di fatto necessari ed utili alla valutazione comparativa della dedotta condizione di inespellibilità in relazione alla domanda di riconoscimento della protezione speciale e di conseguenza una omessa attivazione dei poteri istruttori sulla medesima.

La S.C. ha accolto il ricorso ribadendo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 30736/2023 in relazione alla rilevanza autonoma dei legami familiari ai fini del riconoscimento della protezione speciale, rimarcando altresì che *"secondo la consolidata giurisprudenza della Corte EDU (vedi Johnston e altri c. Irlanda del 18 dicembre 1986 § 56, Serie A n. 112), la nozione di "famiglia" di cui all'art. 8*

della Convenzione non è limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri "legami familiari" di fatto, in cui le parti convivono fuori dal matrimonio (è stato addirittura ritenuto nelle cause Kroon e altri c. Paesi Bassi, del 27 ottobre 1994, serie A n. 297-C, e Vallianatos e altri c. Grecia, Grande Camera, ric. n. 29381/09 32684/09, che possono esistere legami sufficienti per una vita familiare anche in assenza di convivenza)".

La Corte ha ritenuto che "il Tribunale non si è attenuto ai suesposti principi, poiché ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della protezione speciale, omettendo la valutazione, da effettuarsi in base ai suddetti criteri, circa l'esistenza dei "legami familiari" che il ricorrente aveva allegato, come dallo stesso dedotto in ricorso con sufficiente specificità, in ossequio al principio di autosufficienza. In altre parole, l'indagine circa l'effettività del legame familiare non è stata condotta alla stregua dei parametri di cui si è detto ed è stato altresì obliterato dal Tribunale il profilo dell'incidenza, su detta indagine, della futura nascita del figlio, con riguardo alla dedotta lesione del diritto al rispetto della vita familiare".

- Sez. 1, Ordinanza 6441/2024, ud. 25/01/2024, dep. 12/03/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente gambiano - perdite familiari subite dal ricorrente (prima la figlia e di recente la moglie) - attività formative e lavorative svolte nell'ambito dell'accoglienza - volontariato - lavoro stagionale]

Nel ricorso in esame proposto avverso la decisione del Tribunale di Firenze, il ricorrente ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 1 e 3 c.p.c., degli artt. 5, deducendo che il Tribunale aveva omesso di valutare sia le prove relative all'inserimento lavorativo (buste paga, contratto di assunzione a tempo pieno e determinato) sia la condizione di vulnerabilità, che avrebbe dovuto essere compiuta alla luce di un giudizio di comparazione tra la situazione nel paese d'origine e quella nel territorio italiano, considerando altresì le gravi perdite subite dal ricorrente (che aveva dovuto affrontare dapprima la morte della figlia e poi quella della moglie).

La S.C. ha rilevato che "il Tribunale ha rilevato che, sotto il profilo del diritto intertemporale, al caso in esame va applicato il regime di cui all' art. 5 comma 6 del D.lgs. 286\1998 nel testo precedente alle modifiche operate dal D.L 4.10.2018 n.113, sicché si applica il principio, affermato dalla sezioni unite di questa Corte, che ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di privazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia; qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno (Cass. s.u. n. 24413 del 09/09/2021). Il Tribunale ha valutato gli elementi offerti dal ricorrente per dimostrare l'integrazione in Italia (attività di volontariato, permanenza quinquennale sul territorio, attività lavorativa stagionale, casa in comodato) ma in maniera frazionata, rilevando che "quanto sopra realizzato sul Territorio Nazionale da un lato attiene sostanzialmente al tipo di attività offerta ai richiedenti asilo accolti in strutture del sistema di accoglienza che non se ne allontanano e dall'altro non attesta un inserimento sul territorio nazionale così avanzato e radicato da far ragionevolmente ritenere probabili prospettive di vita (autonoma)". Così facendo non ha considerato che la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, (Cass. s.u. n. 29459 del 13/11/2019 e Cass. s.u. 24413/2021, cit.) richiede che la condizione di radicamento sul territorio nazionale si valuti per intero nel suo complesso e non

atomisticamente (Cass. 9080/2023); né può attribuirsi valore negativo alla circostanza che detta condizione venga raggiunta anche per il tramite delle attività svolte nell'ambito del sistema di accoglienza se poi il soggetto dimostri di sviluppare le competenze così acquisite (ad es. la conoscenza della lingua, il miglioramento delle capacità relazionali acquisite con l'attività di volontariato) per conseguire l'inserimento nel mondo del lavoro, di cui è indice anche l'attività lavorativa stagionale se svolta con continuità”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 6999/2024, ud. 25/01/2024, dep. 15/03/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente nigeriano – indici di integrazione]

Nella decisione in esame, la S.C. si è soffermata sulla corretta valutazione degli indici di integrazione del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione complementare. In particolare, è stato affermato che: *“è vero che gli indici di integrazione sul territorio sono plurimi tuttavia non devono necessariamente ricorrere tutti congiuntamente, e se ne può valorizzare anche soltanto uno di essi, quando particolarmente significativo e soprattutto quando può desumersi che il rimpatrio esporrebbe il soggetto a rischio di lesione di diritti fondamentali determinando la perdita del bene costituito dalla vita privata sociale e lavorativa che il soggetto ha costruito in Italia, a maggior ragione ove nel paese di origine egli non possa ricostituire analoghe relazioni. Pertanto non si può ignorare un elemento di spicco come la continuità dell'attività lavorativa in un periodo di tempo significativo (il richiedente è in Italia dal 2016), anche perché intorno a esso ruotano altri indici di radicamento, sia pure presuntivi, come quello dell'avere intessuto delle relazioni sociali, quantomeno in ambito lavorativo. Ancora, il Tribunale di Potenza ha omesso di valutare altri elementi che emergono dal racconto quale il vissuto traumatico posto che c'è stata una disgregazione del nucleo familiare e il lungo tempo trascorso in Italia. Infine, il Tribunale ha indebitamente sovrapposto l'accertamento in fatto della conoscenza della lingua italiana con il diritto della persona di valersi di un interprete durante l'audizione al fine di esercitare compiutamente il diritto di difesa (sul punto v. Cass. n. 16716 del 13/06/2023)”*.

- **Sez. 1, Ordinanza n. 7167/2024, ud. 14/02/2024, dep. 18/03/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno massimata**
[ricorrente ghanese - regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023 - vincolo familiare integrante un radicamento affettivo]

In tema di protezione internazionale, la protezione speciale, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con il d.l. n. 20 del 2023, può essere accordata anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale, sempre che il suddetto vincolo - che non deve necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all'integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dall'art. 19 del testo unico dell'immigrazione, razione temporis vigente, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale, che aveva rigettato la domanda di protezione speciale, esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale del ricorrente, senza valutare la rilevanza dei vincoli familiari, desumibili dal fatto che egli aveva lasciato il suo paese con la compagna, dalla quale aveva avuto una bambina, nata sul suolo italiano).

- Sez. 1, Ordinanza 9188/2024, ud. 07/12/2023, dep. 05/04/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente nigeriana – stabile inserimento lavorativo – rapporti lavorativi a termine]

Nella decisione in esame, la S.C. ha censurato la decisione del Tribunale, pur avendo dato atto dello svolgimento di attività lavorativa della ricorrente, per la durata di nove mesi, in forza di contratti a termine poi prorogati, ha ritenuto che, in assenza di prova dello svolgimento di attività lavorativa nel lungo periodo

in cui aveva soggiornato in Italia, gli elementi sopra indicati non potessero dimostrare la “stabilità” dell’invocato inserimento lavorativo. In particolare, la Corte ha osservato che “tale percorso argomentativo non rispetta i criteri enunciati da questa Corte (fra le altre, cfr. anche Cass. 33315/2022), avendo, invero, il Tribunale ommesso di verificare se le plurime assunzioni a tempo determinato della richiedente permettano di fondare una valutazione positiva della sua integrazione in Italia, nel senso che si è precisato. Non può, infatti, certamente escludere l’integrazione la circostanza che le assunzioni lavorative siano avvenute, per l’appunto, mediante instaurazione di rapporti a termine, soprattutto ove, come nella specie, siano state ripetute e costanti nel tempo, e così neppure consente di escludere l’integrazione la circostanza che l’attività lavorativa sia stata svolta in tempi recenti (cfr. Cass. 33315/2022 citata). Neppure il Tribunale ha valutato la documentazione allegata a supporto del fatto che la ricorrente ha uno stabile alloggio in provincia di Milano, documentazione che è richiamata con sufficiente specificità (cfr. pag. 11), in assolvimento dell’onere ex art. 366 cod. proc. civ., come prodotta innanzi al Tribunale, senza che il decreto impugnato ne abbia, tuttavia, tenuto il debito conto nei termini di cui si è detto.”

- Sez. 1, Ordinanza 8923/2024, ud. 25/01/2024, dep. 04/04/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente nigeriano – domanda reiterata – documentazione lavorativa di provenienza privata – rapporti lavorativi extralegali – conoscenza della lingua]

Nel caso di specie “il principale fatto nuovo allegato a sostegno della domanda reiterata è l’attività di lavoro autonomo espletata dal ricorrente quale rider, come da contratti a tempo determinato e fatture prodotte, in relazione al periodo da novembre 2021 a giugno 2022. Il Tribunale, pur dando atto delle suddette produzioni, ha affermato che trattavasi di “documentazione di provenienza privata”, mentre all’evidenza non può che essere di “provenienza privata” un contratto di lavoro tra soggetti privati, nella specie peraltro corroborato da emissione di fatture e dal certificato di attribuzione di partita IVA, ossia di documenti di natura fiscale. Il Tribunale ha aggiunto che permaneva “ il serio dubbio che il ricorrente continui a lavorare in un circuito non tracciato ed extralegale”, senza spiegare in base a quali concreti elementi potesse giustificarsi detta affermazione, ribadita la valenza nel senso sopra precisato della “consistenza” dei compensi lavorativi ai fini che qui interessano. Inoltre il Tribunale ha desunto la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del richiedente solo perché la sua audizione in udienza si era tenuta con l’ausilio di un interprete. Invece non può attribuirsi dirimente valore, nel senso indicato nel decreto impugnato, a detto unico elemento indiziario, in assenza di altri concreti riscontri, atteso che l’assistenza dell’interprete ben si giustifica, nel corso dell’audizione giudiziale, in ragione dell’importanza di detto incumbente processuale, sicché non si può, da ciò solo, univocamente e sicuramente escludere che una conoscenza, anche solo a livello basilare, della lingua italiana sia in concreto stata acquisita dal richiedente. In definitiva, dal suddetto percorso argomentativo risulta che il Tribunale ha effettuato una valutazione apparente e in ogni caso atomistica dei singoli elementi adottati dal richiedente, obliterando una ponderazione complessiva dei vari indici allegati, anche in termini di continuità temporale delle occupazioni lavorative, benché a tempo determinato, e di radicamento abitativo, ed invece lo scrutinio deve essere finalizzato a verificare se sia stato intrapreso e si stia consolidando il processo di integrazione in Italia, sì da determinare, in caso di rimpatrio, la violazione del diritto al rispetto della vita privata del richiedente.”

- Sez. 1, Ordinanza 8889/2024, ud. 25/01/2024, dep. 04/04/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente del Bangladesh – valutazione globale della vita del richiedente asilo]

Nel caso di specie “il Tribunale ha respinto la domanda di protezione per casi speciali, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta a comprovare l’inserimento lavorativo e sociale in Italia.” La S.C. ha accolto il ricorso osservando che il Tribunale “non ha considerato complessivamente e globalmente il tempo di

presenza del ricorrente in Italia (dal 2020), lo svolgimento di attività lavorative, anche documentate per consistenti periodi di tempo in relazione a rapporti di lavoro succedutisi nel tempo, la documentazione UNILAV, la potenziale difficoltà a conseguire, in occasione di ogni prestazione lavorativa, documentazione ufficiale. Il Tribunale ha valutato singolarmente e disgiuntamente fra loro circostanze peculiari della vita del ricorrente, in contrasto con l'orientamento dominante in giurisprudenza, in base al quale l'organo giudicante è tenuto a formare la propria motivazione compiendo una valutazione globale della vita del richiedente asilo, al fine di compiutamente addivenire ad un equilibrato e concreta valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali profili di vulnerabilità. Criterio tanto più valido, ove occorra accertare un apprezzabile gradiente di vita privata e familiare meritevole di protezione ai sensi dell'art.8 della CEDU e che può essere coniugato, ove ne ricorrano i presupposti, all'esercizio di poteri di cooperazione officiosa."

- Sez. 1, Ordinanza 11244/2024, ud. 14/02/2024, dep. 26/04/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente russa di origine armena — titolare di permesso per cure mediche - ponderazione complessiva indici integrazione]

Nel caso di specie, "il Tribunale ha ritenuto insufficiente, al fine di riconoscere la protezione complementare "la recente instaurazione di un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato con decorrenza dal 10 gennaio 2023" nonché la presenza in Italia della madre della ricorrente, e ha ritenuto di non valutare la vulnerabilità del soggetto data dalle sue condizioni di salute, dal momento che ha ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche." Nell'accogliere il ricorso, la S.C. statuisce che "così operando il giudice di merito ha condotto un accertamento sommario e incompleto, esaminando soltanto parzialmente ed atomisticamente la condizione individuale della ricorrente, con una motivazione apodittica e che non dà conto della rilevanza degli indici di integrazione sociale, unitamente al legame familiare, ed erroneamente ritenendo decisiva la circostanza che ella abbia un permesso di soggiorno per cure mediche, che di per sé non è soddisfacente degli interessi e dei diritti dei quali la ricorrente ha chiesto tutela."

- Sez. 1, Ordinanza 11235/2024, ud. 14/02/2024, dep. 26/04/2024 - Rel. Pazzi, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente nigeriano – motivazione contraddittoria - autonomia linguistica – valutazione documentazione su integrazione socio-lavorativa]

Nel caso in esame "il tribunale, dopo aver fatto un elenco dei documenti depositati in atti, rispetto ad alcuni dei quali ha sottolineato la limitata portata probatoria, ha concluso la propria valutazione registrando, da una parte, che il migrante risultava autonomo da un punto di vista linguistico, avendo potuto sostenere l'audizione in lingua italiana senza l'ausilio di un interprete, ma ritenendo, dall'altra, che "sul piano socio-lavorativo e vieppiù sotto il profilo dell'integrazione sociale la documentazione in atti [fosse] estremamente carente". La S.C. accoglie ha accolto il ricorso affermando che "una simile valutazione non è idonea ad assolvere la funzione di rappresentare l'iter logico-intellettuale seguito dal giudice per arrivare alla decisione, perché non spiega le ragioni per cui gli atti prodotti, pur se ciascuno di limitata portata probatoria, nel loro complesso non fossero significativi di un'apprezzabile condizione di integrazione socio-lavorativa. Le ragioni offerte dal giudice di merito appaiono, inoltre, intrinsecamente contraddittorie, perché da una parte riconoscono un'autonomia linguistica, che, essendo sintomatica di relazioni intrattenute conversando in italiano, costituisce un elemento capace di significare una condizione di integrazione, dall'altra negano, in particolare, un'integrazione sociale in maniera apodittica, senza peraltro preoccuparsi di considerare, come imponeva la norma in discorso, la durata del soggiorno in Italia."

- Sez. 1, Ordinanza 11040/2024, ud. 14/02/2024, dep. 26/04/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata

[ricorrente ghanese – disciplina transitoria – nucleo familiare – art. 31 del T.U.I. – vulnerabilità – Paese di transito]

Nel caso in esame, *“la ricorrente deduce che avrebbe errato il Tribunale non riconoscerle la protezione speciale, in quanto avrebbe dovuto tenere conto della sua specifica condizione di vulnerabilità nonché della rilevante compressione dei diritti fondamentali nella zona di provenienza. Lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che ella avendo una bambina piccola ha una vita familiare e non avrebbe potuto comunque lavorare e di essere stata molestata sessualmente in Libia.”* La S.C. accoglie il ricorso affermando che *“al presente procedimento si applica la disciplina degli art 5 comma 6 e 19 T.U.I. come introdotta dal decreto legge 132/2020, convertito con l. n. 173 del 2020, posto che il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, con modific. nella l. 5 maggio 2023, n. 50, all’art 7 comma 2 dispone che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente. La norma qui applicabile attribuisce diretto rilievo all’integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell’effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine (Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022). La valutazione sulla sussistenza dei presupposti per una misura atipica di protezione a chiusura del sistema, in attuazione del disposto dell’art 10 Cost., è legata ai parametri della tutela dei diritti fondamentali della persona, dovendosi tener conto di come l’allontanamento dal territorio incida, nel caso concreto ed in base a valutazione individuale, su questi diritti, e segnatamente sulla vita privata e familiare, protetta sia dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione che dall’art 8 CEDU e la cui tutela costituisce quindi uno di quegli obblighi costituzionali e internazionali cui si riferisce l’art. 5 comma 6 del TUI *ratione temporis* vigente (Cass. 8495 del 2023). In questo assetto normativo, il parametro del vincolo familiare del cittadino straniero nel territorio nazionale ha un rilievo autonomo rispetto a quello del suo inserimento socio - lavorativo, atteso che il primo profilo inerisce al rispetto della vita familiare, mentre il secondo è riconducibile al diverso ambito del diritto al rispetto della vita privata. Ne consegue che la tutela dovrà accordarsi anche in ipotesi della sola ricorrenza del vincolo familiare, sempre che il suddetto vincolo – che non deve quindi necessariamente ricorrere simultaneamente e in via cumulativa con i requisiti relativi all’integrazione sociale e lavorativa - abbia le concrete connotazioni previste dalla norma, quanto a natura ed effettività, sì da integrare un radicamento affettivo (Cass. n. 30736 del 06/11/2023). Il Tribunale di Palermo non ha fatto buon governo di questi principi, poiché ha condotto un accertamento sommario e incompleto, esaminando soltanto parzialmente la condizione individuale della ricorrente e non valutando la relazione familiare . Il Tribunale incorre in una insanabile contraddizione laddove osserva che il ricorrente non avrebbe una vita familiare da salvaguardare perché “giunta irregolarmente in Italia con il proprio compagno” e quindi non avrebbe “creato qui una nuova famiglia” e poi dà atto che in Italia è nata sua figlia; è peraltro irrilevante che la relazione familiare si sia originariamente formata nel paese di origine se poi -regolare o meno che sia la migrazione- si è radicata in Italia; inoltre il Tribunale non valuta complessivamente la sua situazione e cioè il radicamento sul territorio desumibile dall’aver formato un Italia un nucleo familiare dall’altro la vulnerabilità data dal transito in Libia, che il giudice liquida sbrigativamente parlando di “meri” tentativi di molestie sessuali senza considerare la condizione della donna migrante nei paesi di transito. Il Tribunale opera erroneamente invece una valutazione atomistica degli indici di radicamento e peraltro rimettendo la tutela della relazione familiare all’applicazione dell’art. 31 del T.U.I., così disapplicando nei fatti l’art. 19 dello stesso T.U.I., *ratione temporis* vigente La tutela prevista dall’art. 31 cit. è infatti destinata a proteggere l’interesse del minore, mentre l’art. 19 nel testo qui applicabile è destinato a proteggere un diverso diritto cioè il diritto alla relazione familiare dell’adulto, diritto protetto dall’art. 8 CEDU.”*

1.4.2. Protezione complementare e pericolosità sociale

- Sez. 1, Ordinanza n. 10923/2024, ud. 14/02/2024, dep. 23/04/2024 – Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[inclusione sociale - reato ostativo - pericolosità sociale - non automatismo]

La S.C. ha accolto il ricorso, cassando con rinvio, il decreto impugnato con cui Il Tribunale, pur dando atto che la persona è radicata sul territorio italiano e svolge attività lavorativa, ha ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale, così erroneamente intepretando gli artt. 4 comma 3 e 5 D. lgs 286/1998. La S.C. ha evidenziato il principio interpretativo già affermato nella giurisprudenza di questa Corte da cui si evince che si deve escludere che nella fattispecie operi qualsivoglia automatismo ostativo rilevando che *“in tali casi la pericolosità sociale del richiedente, deve essere accertata in concreto e all’attualità, in applicazione del principio di ordine generale e sistematico, anche di fonte unionale, secondo cui nella disciplina dell’immigrazione, a fronte dell’esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (si vada Cass. 23597/2023; Corte EDU, sezione quarta, 27-9-2022; Corte Cost. n.88/2023). Argomenti in tal senso si traggono anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 83/2023. Segnatamente, è rilevante ai fini che qui interessano il passaggio in cui la Corte osserva di avere limitato la pronuncia al caso di rinnovo del permesso di soggiorno perché “lascia intravedere – particolarmente in considerazione della circostanza che si tratta di permesso per lavoro – un possibile processo di integrazione dello straniero, processo che sarebbe irreversibilmente compromesso ove non si consentisse la prosecuzione del percorso lavorativo intrapreso”. A questa la valutazione in concreto è tenuto, nel caso di specie, il giudice di merito, cioè verificare se nonostante il reato commesso, tenendo conto del fatto che la pena è stata scontata, sussistano diritti fondamentali che verrebbero compromessi dal rifiuto del permesso di soggiorno e dal rimpatrio e in particolare, il diritto alla vita privata e familiare e l’integrazione socio lavorativa (Cass. 8495 del 2023; Cass. 36789/2022; Cass. 18455/2022)”*.

2. QUESTIONI PROCEDURALI

2.1. Audizione

- Sez. 1, Ordinanza n. 9921/2024, ud. 25/01/2024, dep. 11/04/2024 - Rel. Parise, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente nigeriano - specificità dell’istanza di audizione]

Nel caso di specie, *“il ricorrente deduce, con sufficiente specificità ex art.366 n.6 cod. proc. civ., di aver chiesto al giudice di merito l’audizione al fine di chiarire tre aspetti della sua vicenda personale, risultati non credibili dalla Commissione Territoriale e posti a fondamento anche della decisione giudiziale, ossia nello specifico: a) l’esistenza di denunce a suo carico in Nigeria; b) la possibilità per il richiedente di trovare protezione nel suo Paese di origine; c) le ragioni giustificative del ritardo nella presentazione della domanda di protezione internazionale, avvenuta cinque anni dopo il suo arrivo in Italia.”* La S.C. accoglie il ricorso osservando che *“Il Tribunale ha rigettato l’istanza di audizione, peraltro dopo aver richiamato proprio la pronuncia di questa Corte sopra citata, limitandosi ad affermare che non erano stati individuati “specifici aspetti in ordine ai quali il ricorrente intenda fornire chiarimenti”, il che contrasta con quanto dedotto, con sufficiente specificità per quanto si è detto, dall’odierno ricorrente, sicché ricorre il vizio denunciato.”*

2.2. La valutazione della credibilità delle dichiarazioni di parte ricorrente

- Sez. 1, Ordinanza n. 9250/2024, ud. 25/01/2024, dep. 08/04/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[orientamento sessuale - valutazione della credibilità - rischio sur place]

In tema di protezione internazionale, le dichiarazioni del richiedente asilo sul proprio orientamento sessuale devono essere sottoposte al vaglio di verosimiglianza dal giudice secondo i criteri procedurali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, tenendo altresì conto "della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente", non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati (Cass. n. 10790/2023; Cass. n. 9815/2020) e devono essere comparate con COI aggiornate e pertinenti, in quanto possono essere da sole sufficienti a dimostrare l'appartenenza ad un gruppo sociale a rischio persecutorio (Cass. n. 20385/2020); il giudice di merito è tenuto a valutare la credibilità delle dichiarazioni in modo complessivo ed unitario sulla scorta di tutti gli elementi probatori acquisiti (Cass. n. 6107/2022). Inoltre, la valutazione del rischio per l'incolumità del richiedente omosessuale in caso di rimpatrio può essere sorta anche in un momento successivo alla sua partenza, dando così luogo ad una esigenza di protezione "sur place"; non potendosi valorizzare le modalità di espressione dell'inclinazione sessuale del richiedente in modo da condizionare in via esclusiva la valutazione di credibilità del racconto, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l'esplicazione della personalità umana (Cass. n. 10790/2023).

Nello stesso senso:

- ⇒ Sez. 1, Ordinanza n. 9290/2024, ud. 25/01/2024, dep. 08/04/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno

2.3. Dovere di cooperazione istruttoria dell'autorità

- Sez. 1, Ordinanza n. 11259/2024, ud. 14/02/2024, dep. 26/04/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente del Bangladesh – vittima di usura – accertamento istruttorio – informazioni sul paese di origine pertinenti alla vicenda dedotta - condizione di vulnerabilità]

Nel caso di specie *“il ricorrente ha allegato due motivi di fuga dal paese d'origine e segnatamente ha dedotto -oltre alla vicenda privata di cui però si è rilevato il difetto di attualità- di essere stato vittima di usura e che i familiari rimasti in patria sono minacciati dai creditori.”* La S.C. accoglie il ricorso affermando che *“le ragioni economiche della migrazione con un vincolo debitorio a tassi usurari, ove il narrato sia ritenuto credibile sul punto, avrebbe dovuto essere oggetto di approfondita indagine, per appurare la sussistenza del rischio di essere sottoposto trattamento inumano e degradante da agente privato ove lo Stato non possa proteggere il suo cittadino. Ciò alla luce di informazioni sul paese di origine pertinenti ed aggiornate, una parte delle quali peraltro fornite dalla stessa difesa, e la cui acquisizione comunque rientra nel dovere di cooperazione istruttoria di cui all'art. 8 del D.lgs. 25/2008; il Tribunale di Palermo ha invero assunto informazioni su paese di origine, ma solo al fine di verificare se sussista nel paese di provenienza un conflitto armato, così non compiutamente adempiendo il dovere di cooperazione istruttoria. Inoltre, la sottoposizione a vincolo debitorio rileva anche al fine di verificare se il soggetto a causa di ciò sia in una condizione di particolare vulnerabilità, al fine di valutare, unitamente a tutti gli altri elementi disponibili sul percorso di integrazione sociale, se ricorrono i presupposti per la protezione complementare; di contro il Tribunale di Palermo ha condotto questo*

esame soltanto parzialmente, tenendo conto unicamente della assenza di un documentato rapporto lavorativo. Questa Corte ha più volte affermato che qualora il cittadino straniero alleggi una vicenda che ha una specifica connotazione nel paese di provenienza, il giudice deve valutarla nel contesto sociale culturale e politico in cui è maturata, e assumere informazioni sulla legislazione e gli usi ivi vigenti. La verosimiglianza e ragionevolezza del racconto, segnatamente per quanto attiene al rischio, non si può valutare sulla base dei parametri europei -e quindi in questo caso su quello che è il normale andamento dei rapporti obbligatori negli ordinamenti europei- ma alla luce di aggiornate e pertinenti informazioni sul paese di origine. Il racconto del richiedente asilo, una volta ritenuto credibile, quantomeno sulle vicende fondamentali, deve essere inserito nel contesto in cui esso è maturato e non estrapolato da esso; e non può essere valutato come se si fosse verificato sul territorio nazionale o europeo, ma nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e delle condizioni del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura (Cass. n. 6738 del 10/03/2021; Cass. 17161 del 16/06/2021; Cass. n. 11910 del 12/04/2022). Nè può sfuggire al giudicante che i soggetti che nel paese di origine scontano una particolare condizione di marginalità sociale ed economica sono i più esposti a possibili condizioni di assoggettamento personale derivanti da un vincolo debitorio da cui, in ragione dei tassi usurari, è difficile liberarsi. Pertanto, ove il soggetto deduca siffatta vicenda e sia ritenuto credibile sul punto, il giudice deve assumere aggiornate informazioni sul paese di origine pertinenti alla vicenda dedotta, e valutare se, in caso di rimpatrio, la persona corra il rischio di essere sottoposto a trattamento inumano in ragione del vincolo debitorio, senza protezione da parte dello Stato; e in via residuale il giudice dovrà valutare se queste vicende, unitariamente considerate, sono indicative di una condizione di vulnerabilità sulla base della quale esaminare i presupposti per riconoscimento della protezione complementare.”

2.4. Le procedure accelerate

2.4.1. Le domande reiterate

- Sez. 1, Ordinanza n. 7025/2024, ud. 25/01/2024, dep. 15/03/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno non massimata
[ricorrente nigeriano – valutazione documentazione – Black Axe]

Nel caso di specie “Il Tribunale ha dato atto che il ricorrente, durante la sua prima audizione, aveva riferito di essere fuggito dalla Nigeria perché si era rifiutato di entrare a far parte di un gruppo armato, il “Black Axe”, ed era stato minacciato di morte dai componenti del suddetto gruppo (pag. 4 e pag. 21 decreto impugnato). Il Tribunale ha dato altresì atto che, a seguito della domanda reiterata, il ricorrente aveva aggiunto quali elementi nuovi, a sostegno della propria istanza reiterata, le prove documentali indicate nel decreto impugnato (pag. 4) e richiamate nel ricorso, con esposizione sufficientemente specifica del loro contenuto in osservanza dell’art.366 n.6 cod. proc. Civ..” La S.C ha dunque accolto il ricorso considerando che “a fronte di tale puntuale allegazione, che, si ribadisce, era stata posta a fondamento della domanda reiterata ed era peraltro coerente con le ragioni di fuga indicate dal richiedente nell’originaria domanda di protezione internazionale, il Tribunale non ha preso affatto in considerazione i documenti nuovi prodotti, né li ha valutati e non ha di conseguenza svolto alcuna istruttoria ufficiosa in ordine al gruppo armato “Black Axe”.”

2.4.2 Le domande proposte da persone provenienti dai c.d. Paesi sicuri

- **Sez. U, Sentenza n. 11399/2024, ud. 30/01/2024, dep. 29/04/2024 – Rel. Leone, Pres. Virgilio Massimata**

[domanda di protezione internazionale - rigetto della Commissione territoriale per manifesta infondatezza - proposizione del ricorso in sede giurisdizionale - deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento – condizioni]

Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363-bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare anche questioni di diritto che sorgono nei procedimenti cautelari *ante causam* o in corso di causa.

In caso di ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale nei confronti di soggetto proveniente da paese sicuro, vi è deroga al principio generale di sospensione automatica del provvedimento impugnato solo nel caso in cui la commissione territoriale abbia correttamente applicato la procedura accelerata, utilizzabile nell'ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta protezione; altrimenti, se la procedura accelerata non è stata rispettata nelle sue articolazioni procedurali, si determina il ripristino della procedura ordinaria ed il riespandersi del principio generale di sospensione automatica del provvedimento della Commissione territoriale.

2.5. Questioni di ammissibilità o procedibilità del ricorso

- **Sez. 1, Ordinanza n. 5788/2024, ud. 07/12/2023, dep. 04/03/2024 - Rel. Iofrida, Pres. Acierno non massimata**

[nuovo ricorso in seguito alla proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. - procura speciale contenente la certificazione della data di rilascio allegata nel secondo ricorso - principio di consumazione dell'impugnazione - effetto sostitutivo del secondo ricorso - tempestività del secondo ricorso - c.d. prova di resistenza - sospensione termini ex d.l. n. 61/2023]

Preliminarmente, la S.C. ha rilevato che il ricorso R.G. 12814/2023 *“viene in trattazione in adunanza camerale in quanto, successivamente alla comunicazione della proposta ex art.380 bis c.p.c., è stato depositato un nuovo ricorso per cassazione. Non si verte quindi in ipotesi di decisione ex art.380-bis c.p.c. in relazione al ricorso notificato il 16/6/23, per il quale il decreto di estinzione non è stato pronunciato anche in considerazione della vigenza fino al 31/7/23 della sospensione dei termini processuali per il difensore [xxx] del foro di Pesaro”*. La S.C. ha ritenuto che *“i due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., anche se di fatto già riuniti sotto lo stesso numero di Ruolo”* e che *“il nuovo ricorso (corredato da procura speciale conforme al disposto dell'art.35 bis d.lgs. 25/2008) notificato il 17/7/23, avverso provvedimento del 18/5/23, deve ritenersi ammissibile e tempestivo”*.

La S.C. ha ritenuto che *“nella specie, la proposta di definizione accelerata non può essere equiparata a declaratoria di inammissibilità, in quanto si tratta di un atto ancora endo-processuale, privo di carattere decisorio. Si deve quindi vagliare l'altro presupposto richiesto, ai fini del rispetto del principio di consumazione dell'impugnazione e dell'effetto sostitutivo del secondo ricorso, quello del rispetto del termine di decadenza dell'impugnazione. Occorre al riguardo rilevare che, nella materia della protezione internazionale, il comma 13 dell'art.35 bis d.lgs. 25/2008 prevede che il termine breve per proporre ricorso per cassazione sia di trenta giorni e decorra dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria. Nella specie, la comunicazione del decreto del Tribunale di Bologna, deciso all'esito della camera di consiglio del 18/5/23, non risulta allegata in atti ma soltanto dedotta nel corpo del ricorso come avvenuta in data 24/5/23. L'avv.to [xxx] ha allegato di avere studio legale in Pesaro, Comune rientrante nell'allegato 1 del d.l. 61/2023 «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023». In*

effetti, il termine di impugnazione ricadeva nel periodo di sospensione dei termini processuali di cui al D.L.61/23. L'art.2 del suddetto decreto - Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale – ha previsto, per quanto in questa sede interessa, oltre al rinvio d'ufficio delle udienze, che, per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, « il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto» e che fossero anche « sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali». Nella materia dell'immigrazione l'unica eccezione è stata prevista per procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi e dell'Unione europea. Né il secondo ricorso può ritenersi improcedibile per mancato deposito della copia conforme del decreto impugnato con la data di pubblicazione, in quanto come chiarito da questo giudice di legittimità, «in tema di protezione internazionale, il ricorrente per cassazione che agisca ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008 è tenuto ad allegare l'avvenuta comunicazione del decreto impugnato (o la mancata esecuzione di tale adempimento), producendo, a pena d'improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC, fermo restando che il mancato deposito di tale relazione è irrilevante non solo nel caso in cui il ricorso sia comunque notificato entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto (cd. prova di resistenza), ma anche quando essa risulti comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita a seguito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, sempre che l'acquisizione sia stata in concreto effettuata e che da essa risulti l'avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all'inosservanza della parte al precetto posto dall'art. 369, comma 2, c.p.c.» (Cass. 14839/2020; Cass 22324/2020). Nella specie, la tempestività del ricorso rispetto alla data del 18/5/23 del provvedimento impugnato, indicata nella copia in atti, deriva da quanto sopra esposto. Si produce pertanto l'effetto sostitutivo in relazione al ricorso successivo del 17/7/2023".

In seguito, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione in sede di legittimità e ha quindi rigettato il ricorso.

2.6. Rito applicabile

- Sez. 1, Ordinanza n. 6630/2024, ud. 13/12/2023, dep. 12/03/2024 - Rel. Meloni, Pres. Valitutti non massimata
[competenza - sezione specializzata - d.l. 13/2017]

Con ricorso del 21 luglio 2017, il ricorrente, cittadino nigeriano, ha impugnato innanzi al Tribunale di Siracusa il provvedimento della Commissione territoriale di Siracusa, notificato il 7 luglio 2017, di inammissibilità della domanda di protezione internazionale reiterata; b) il Tribunale di Siracusa si è dichiarato incompetente, sussistendo la competenza del Tribunale di Catania sezione specializzata in materia di immigrazione; c) riassunta tempestivamente la causa, il Tribunale di Catania ha rilevato, con ordinanza emessa anteriormente alla prima udienza di comparizione e trattazione, essere intervenuta l'istituzione delle sezioni specializzate in

materia di immigrazione a partire dal 17 agosto 2017, donde la competenza del Tribunale di Siracusa al momento del ricorso, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.l. n. 13 del 2017.

La S.C. ha ritenuto che *“in effetti va dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Siracusa a mente dell'art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 13 del 2017, atteso che le disposizioni sulle sezioni specializzate in materia di immigrazione sono applicabili a far data dal 17/8/2017 mentre la domanda reiterata di protezione internazionale è stata presentata il 21 luglio 2017 (si v. Sez. 1, ord. n. 20629 del 19/7/2021 Rv. 661968-01 e Sez. 3, ord. n. 1548 del 25/1/2021 Rv. 660389-01”*.

- Sez. 1, Ordinanza n. 9874/2024, ud. 25/01/2024, dep. 11/04/2024 - Rel. Russo, Pres. Acierno non massimata
[art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 - deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza - diritto di difesa]

Nel caso in esame, *“parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 127-ter c.p.c., introdotto dal D.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, che prevede il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza. Deduce di non avere ricevuto alcuna comunicazione circa la data dell'udienza né del decreto che ne disponeva la sostituzione con il deposito di note scritte, sicché nessuna delle parti ha depositato note scritte o partecipato all'udienza, di cui non avevano avuto notizia. Lamenta che il Giudice, nonostante ciò, abbia trattenuto la causa in decisione, violando l'art. 127-ter c.p.c., mentre avrebbe dovuto prevedere un nuovo termine perentorio o l'udienza in presenza, con conseguente nullità della sentenza per impedimento al completo esercizio del diritto di difesa.”* Nell'accogliere il ricorso la S.C. afferma che *“il procedimento innanzi al Tribunale è iscritto al ruolo generale con il n. 1740/2022 e pertanto è da ritenersi introdotto prima del 31.12.2022. Di conseguenza non si applica alla fattispecie l'art 127 ter introdotto dal D.lgs. 149/2022, ma l'art. 221, co.4 del D.L. 19.5.2020, n.34, (prorogato fino al 31.12.2002; in data 1.1.2023, in continuità, è entrato in vigore l'art. 127 ter c.p.c.) il quale disponeva che: “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”. [...] Di conseguenza, il provvedimento oggi impugnato è affetto da nullità poiché la decisione è stata assunta senza consentire alla parte di esercitare il suo diritto di difesa.”*

2.7. Unità Dublino – Il procedimento per la determinazione dello Stato competente

- **Sez. 1, Ordinanza n. 10331/2024, ud. 03/04/2024, dep. 17/04/2024 - Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata**
[obblighi informativi - audizione - onere della prova in capo all'autorità amministrativa]

In sede di decisione su ricorso avverso la decisione di trasferimento disposta dall'Unità Dublino, dovuta a ripresa in carico del richiedente protezione internazionale da parte di altro Stato membro, gli obblighi informativi cui è tenuta l'autorità amministrativa competente, contenuti negli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 30.11.2023, pur nell'unitarietà del procedimento, non possono ritenersi né assorbiti né fungibili con quelli disposti in funzione della domanda di protezione internazionale dall'art. 10 d.lgs n. 25 del 2008, ma devono avere a

specifico oggetto le domande (in sede di audizione) e le informazioni espressamente specificate nei citati artt. 4 e 5, in quanto funzionali a consentire al richiedente di fornire all'autorità tutte le informazioni utili ad individuare lo Stato membro competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale; ne consegue che, ove questi specifici adempimenti non risultino assolti dall'autorità amministrativa, onerata della relativa prova, la decisione di trasferimento deve essere annullata.

- Sez. 1, Ord. Interlocutorie nn. 10898/2024 e 10903/2024, ud. 05/04/2024, dep. 23/03/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Acierno; Sez. 1, Ord. Interlocutorie nn. 11298/2024, ud. 05/04/2024, dep. 26/04/2024 - Rel. Meloni, Pres. Acierno
[rimessione alle Sezioni Unite – clausola discrezionale – rapporto tra esercizio della clausola discrezionale e protezione complementare]

La Prima Sezione Civile della Cassazione - nell'ambito di due giudizi di impugnazione di provvedimenti con cui l'Unità di Dublino aveva disposto, ai sensi dell'art. 1, par. 1, lett. d), del Regolamento UE n. 604 del 2013, il trasferimento del cittadino straniero in altro Paese, in cui il predetto aveva già presentato una precedente domanda di protezione internazionale (rigettata da detto Stato membro, allegando che il trasferimento in quel Paese avrebbe comportato il rischio concreto di violazione dell'art. 3 della CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea) - ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione dei ricorsi alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza:

- I) *se “la deroga ai principi generali di determinazione della competenza di uno Stato membro ex Reg. UE n. 604 del 2013, desumibile dal combinato disposto dell'art. 3 del Reg. UE n. 604 del 2013 e dell'art.4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE anche alla luce della risposta al quesito n. 2 da parte della Corte di Giustizia nella sentenza del 30 novembre 2023, può condurre a verificare non la necessità di procedere a una comparazione tra i due Stati (il richiedente, nella fattispecie l'Italia ed il richiesto ovvero quello di ripresa in carico) sulla valutazione del rischio di non refoulement indiretto dovuta al pericolo di rimpatrio conseguente al rigetto della domanda di protezione internazionale, ma la legittimità dell'interferenza del nostro sistema di rango costituzionale di protezione nazionale con la decisione di trasferimento, sulla base di un'indagine caso per caso o per determinate categorie di persone, tenuto conto della riconducibilità della vulnerabilità giuridicamente qualificata, cui si esporrebbe il richiedente in caso di rimpatrio coattivo verso il paese terzo, all'interno delle ipotesi tutelate dal nostro sistema di protezione nazionale”;*
- II) *se “il complesso sistema di protezione nazionale interno, fondato sulla necessità di portare a compimento l'attuazione del diritto d'asilo costituzionale, essendo insufficiente al riguardo il sistema di protezione internazionale eurounitario, può essere qualificato come una modalità di esercizio della clausola discrezionale, così da ritenere che la decisione di trasferimento da parte dell'autorità statale che ha la facoltà di applicare la clausola di sovranità, evidenzi un rifiuto tacito di avvalersene e ne consenta la sindacabilità, così come in concreto effettuato dal giudice del merito nella decisione di annullamento”.*

- **Sez. 1, Ordinanza n. 11245/2024, ud. 06/03/2024, dep. 26/04/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno massimata**
[decorrenza del termine per il trasferimento]

In tema di ricorso contro le decisioni di trasferimento adottate dall'autorità Unità Dublino al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione, l'art. 3 octies del d.lgs. n. 25 del 2008, come modificato dal d.l. n. 13 del 2017, conv. con mod. nella l. n. 46 del 2017, deve essere interpretato nel senso che il termine per il trasferimento,

previsto dall'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 604 del 2013, sospeso automaticamente per effetto della presentazione di istanza di sospensione degli effetti della decisione di trasferimento, in osservanza dell'altra "regola cardine" del diritto di rimanere sul territorio per l'esame del ricorso, decorre e quindi riprende a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, in via definitiva e non in via provvisoria o urgente, della medesima istanza di sospensione ovvero, in caso di accoglimento della sospensiva, dalla comunicazione del decreto con cui il ricorso è rigettato.

- Sez. 2, Sentenza n. 11461/2024, ud. 21/03/2024, dep. 29/04/2024 – Rel. Fortunato, Pres. Manna non massimata
[obbligo informativo - non presunzione di conoscenza]

La S.C., aderendo ai principi stabiliti dalla Corte di giustizia con la pronuncia del 30.11.2023 (cause C- 228/21, C-254/21, C-297-21, C. 315/21 e C-328-21), emessa a seguito del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE sollevati in questo stesso giudizio con ordinanza n. 8668/2021, la cui interpretazione delle norme euro unitarie è vincolante per i giudici nazionali, ha accolto il primo motivo di ricorso.

In particolare, la SC. ha affermato che *“non può -anzitutto - condividersi la tesi del Ministero secondo cui il dovere imposto dall'art. 4 del regolamento sarebbe soddisfatto dalla consegna dell'opuscolo informativo al momento della presentazione della domanda di protezione La CGUE ha chiarito che le disposizioni generali del regolamento Dublino sono destinate ad applicarsi all'insieme delle situazioni rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento Dublino III e, di conseguenza, non soltanto a una situazione particolare, quale la presentazione per la prima volta di una domanda di protezione internazionale e che, ai sensi dell'art. 16 bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1560/2003, l'opuscolo comune contenuto nell'allegato X a tale regolamento è volto a informare «tutti» i richiedenti protezione internazionale anche in merito alle disposizioni del regolamento Dublino III e sul regolamento Eurodac”.*

La S.C. ha altresì ritenuto che *“non è rilevante che l'interessato abbia avuto conoscenza aliunde delle circostanze che devono costituire oggetto dell'opuscolo, né è configurabile una presunzione di conoscenza, in capo al richiedente asilo, del loro contenuto (Cass. 37044/2021; Cass. 30628/2022). 2.3. Nel caso in esame il resistente era stato sottoposto al colloquio informativo previsto dall'art. 5 del regolamento, ma non gli era consegnato un opuscolo avente i descritti contenuti obbligatori. Quanto alle conseguenze della denunciata violazione, la CGUE ha stabilito che: - sia gli obblighi di informazione previsti dall'articolo 4 del regolamento Dublino III e dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento Eurodac, quanto il colloquio personale previsto dall'articolo 5 del regolamento Dublino III, costituiscono garanzie procedurali che devono essere garantite alla persona che è o che può essere oggetto, in particolare, di una procedura di ripresa in carico in forza dell'articolo 23, paragrafo 1, o dell'articolo 24, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento. Ne consegue che il ricorso previsto dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III avverso una decisione di trasferimento deve, in linea di principio, poter avere ad oggetto la violazione degli obblighi che tali disposizioni comportano e, in particolare, la mancata consegna dell'opuscolo comune, nonché il mancato svolgimento del colloquio personale. - gli articoli 4 e 27 del regolamento Dublino III nonché l'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Eurodac, devono essere interpretati nel senso che, quando il colloquio personale previsto dall'articolo 5 del regolamento Dublino III è avvenuto, ma l'opuscolo comune che deve essere consegnato all'interessato in esecuzione dell'obbligo di informazione previsto dall'articolo 4 del regolamento Dublino III o dall'articolo 29, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Eurodac non è stato consegnato, il giudice nazionale incaricato di valutare la legittimità della decisione di trasferimento può pronunciare l'annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che la mancata consegna dell'opuscolo comune abbia, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. Per quanto detto, l'annullamento della decisione di trasferimento non poteva*

essere disposto senza verificare le conseguenze di tale violazione e se la mancata consegna dell'opuscolo comune avesse, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, effettivamente privato il richiedente asilo della possibilità di far valere i propri argomenti in modo da poter ottenere un provvedimento diverso da quello adottato".

Infine, la S.C. ha ritenuto inammissibile il secondo motivo "sia perché il Tribunale ha tenuto conto dell'avvenuta consegna dell'opuscolo al momento domanda di protezione, in allegato al modello C3, sia perché tale adempimento non era decisivo, non essendo sufficiente per ritenere assolto l'obbligo informativo".

3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO

3.1 Espulsione amministrativa

- Sez. 1, Ordinanza n. 8861/2024, ud. 21/12/2023, dep. 03/04/2024 – Rel. Pazzi, Pres. Valitutti, non massimata
[espulsione – presupposti – ingresso irregolare – sottrazione ai controlli di frontiera – rilievi dattiloscopici – fotosegnalamento]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato l'ordinanza del giudice di pace per aver ritenuto legittima l'adozione del provvedimento di espulsione, confondendo il concetto di ingresso irregolare con quello di sottrazione ai controlli di frontiera, ipotesi nel caso di specie esclusa dall'effettuazione del fotosegnalamento allo sbarco. Ritendo il motivo di censura fondato, la Corte ha osservato che: *"Ora, ai sensi del testo unico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, di cui al d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in tanto si può parlare di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero; quando, invece, il controllo sia stato effettuato e, ancorché erroneamente, non abbia evidenziato ostacoli all'ingresso dello straniero in Italia, non si versa più - salvo il caso in cui lo straniero si sottoponga ai controlli di frontiera, ma ciò faccia esibendo documenti falsificati - nell'ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera, prevista dall'art. 13, comma 2, lettera a), del citato testo unico, potendo porsi il diverso problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lettera b) del medesimo art. 13, comma 2 (Cass. 4777/2022, Cass. 5124/2022, Cass. 19868/2018, Cass. 22625/2017, Cass. 20668/2005). La pacifica effettuazione del controllo di frontiera, al momento dell'ingresso in Italia e tramite l'effettuazione dei rilievi dattiloscopici, e la conseguente inesistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto del provvedimento opposto confliggevano, all'evidenza, con la conferma dell'espulsione. 4.3 Giova, infine, sottolineare che il giudice adito in sede di opposizione all'espulsione, ove accerti l'insussistenza dell'ipotesi contestata all'interno del relativo decreto, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base dell'accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto (Cass. 24271/2008). Rimaneva così precluso al giudice dell'opposizione constatare la condizione di irregolare presenza del migrante sul territorio nazionale, dato che il provvedimento di espulsione non era stato giustificato in ragione del ricorrere della diversa situazione prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), T.U.I."*

- Sez. 1, Ordinanza n. 6011/2024, ud. 14/11/2022, dep.06/03/2024, Rel. Tricomi, Pres. Valitutti, non massimata
[espulsione- istanza di protezione internazionale successiva al decreto di espulsione- sospensione efficacia del provvedimento espulsivo]

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura sollevata dal ricorrente di omessa pronuncia da parte del giudice di pace in merito alla sussistenza dei requisiti di permanenza sul territorio dello Stato. In particolare, la Corte ha ribadito *“nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998 non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciare l'annullamento (Cass. n.5437/2020; Cass. n. 32137/2022). Il Giudice di pace deve, tuttavia, dichiarare la sospensione dell'efficacia, del decreto, fino alla decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, e ciò sia in sede amministrativa che giurisdizionale. È, invero, affetto da violazione di legge il provvedimento, emesso nell'ambito dell'opposizione a decreto di espulsione, con il quale il giudice di pace, anziché dare atto dell'inespellibilità attuale dell'opponente fino all'esito del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, compie una propria ed autonoma valutazione prognostica negativa desunta – come nella specie – dai precedenti penali del richiedente, decidendo immediatamente l'opposizione e reputando non necessaria la verifica dell'esito del giudizio sulla protezione internazionale (Cass. 25964/2020).*

3.2. I casi di inespellibilità

- **Sez. 1, Ordinanza n. 9597/2024, ud. 18/01/2024, dep. 10/04/2024 – Rel. Tricomi, Pres. Valitutti, massimata**
[Cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità nel territorio nazionale - Istanza di protezione internazionale – Proposta a mezzo pec - Ammissibilità - Divieto di respingimento - Fondamento – Fattispecie]

In tema di protezione internazionale, sussiste il diritto del cittadino extracomunitario, giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile di espulsione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998, di presentare istanza di protezione internazionale e di rimanere nello Stato fino alla definizione della relativa procedura; infatti, quantunque l'istanza sia inoltrata a mezzo PEC, cui non segua la presentazione di una formale domanda, l'Amministrazione ha il dovere di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), astenendosi da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione impugnata che aveva ritenuto, nonostante l'inoltro via PEC della domanda di protezione internazionale, che la stessa dovesse essere necessariamente formalizzata mediante sottoscrizione della relativa modulistica, davanti ai competenti organi di Polizia).

3.3. La tutela dell'unità familiare

3.3.1. Vita privata e familiare

- Sez. 1, Ordinanza n. 5803/2024, ud. 14/11/2023, dep. 05/03/2024 – Rel. Russo, Pres. Valituti, non massimata
[espulsione – accertamento effettivo dei legami familiari – art. 8 CEDU – valutazione caso per caso]

Nel caso in esame, il ricorrente ha censurato il provvedimento del giudice di pace nella parte in cui pur avendo esaminato la deduzione circa la sussistenza di legami familiari in Italia, l'aveva tuttavia respinta, con motivazione apparente, rilevando che la convivenza con la sorella non esclude che il soggetto abbia ancora legami in patria. A tal proposito la Suprema Corte ha ritenuto che: *“il passaggio motivazionale si espone tuttavia alla censura di nullità in quanto effettivamente non si traduce in un accertamento effettivo dei legami familiari in Italia, accertamento cui il Giudice di pace era tenuto, stante la rilevanza che assumono i legami familiari, tutelati anche dall'art 8 CEDU, che possono anche rendere recessivi quelli con il paese di origine. In tal senso, si è affermato che, in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost. Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art.13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti legami, oltre che delle difficoltà conseguenti all'espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine (Cass. 781/2019; Cass. 11955/2020)”*.

3.3.2 Permessi di soggiorno per motivi familiari

- **Sez. 1, Sentenza n. 11033/2024, ud. 06/03/2024, dep. 24/04/2024 – Rel. Iofrida, Pres. Acierno, massimata**
[rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari – presupposti – convivenza more uxorio – mezzi di prova – dichiarazione anagrafica - prova testimoniale]

In tema di soggiorno per motivi di coesione familiare, in caso di diniego da parte dell'amministrazione del rilascio della carta di soggiorno, motivato dalla mancata allegazione di documentazione ufficiale attestante la convivenza tra il familiare richiedente il permesso e il cittadino italiano, e di impugnazione del suddetto diniego, il diritto soggettivo al soggiorno deve essere accertato nel giudizio dinanzi al giudice ordinario e, nell'ambito di questo giudizio, può essere dato ingresso anche ad una prova testimoniale, che dimostri, in modo serio e rigoroso, la convivenza e il legame familiare esistente tra lo straniero e il cittadino UE.

3.4. Trattenimento

3.4.1. Convalida del trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 6594/2024, ud. 07/12/2023, dep. 12/03/2024, Rel. Caiazzo, Pres. Acierno, non massimata
[convalida trattenimento – vizi dei presupposti del provvedimento di espulsione- sottrazione ai controlli di frontiera]

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di doglianza eccepito dal ricorrente in cui si deduceva l'illegittimità della convalida del trattenimento per i vizi del decreto d'espulsione presupposto, (il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente si fosse sottratto ai controlli di frontiera sebbene era stato identificato con fotosegnalamento allo sbarco). La Corte ha infatti rilevato che, *“essendo il ricorrente, pur privo dei requisiti per l'ingresso in Italia, stato temporaneamente ammesso nel territorio dello stato per necessità di pubblico soccorso, sarebbe stato onere del Questore emettere un provvedimento di respingimento c.d. differito (vale a dire con accompagnamento alla frontiera), a norma dell'art. 10 comma 2° lett b) d.lgs n. 286/1998, la cui mancata adozione determina la radicale nullità del provvedimento di espulsione (Cass, n. 4777/22 cit.). Né può obiettarsi che il fotosegnalamento non sia di fatto equiparabile ad un regolare controllo, se si consideri che lo straniero, al momento dello sbarco, era privo dei documenti”*.

3.4.2. Proroga del trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 5834/2024, ud. 07/12/2023, dep. 05/03/2024 – Rel. Parise, Pres. Acierno, non massimata
[proroga del trattenimento ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 - provvedimento sulla sospensiva ex art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008 – rigetto – insussistenza del titolo del trattenimento]

Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Tribunale ha prorogato il trattenimento dello stesso nel C.P.R., deducendo - tra l'altro - l'insussistenza sopravvenuta del titolo del trattenimento dovuta al rigetto della sospensiva ex art. 35-bis comma 4 del d.lgs. 25/2008. La Corte, accogliendo tale profilo di censura, ha ritenuto che: *“nella specie il Tribunale non poteva prorogare il trattenimento ex art. 6 citato, una volta intervenuto il definitivo diniego della sospensiva, ai sensi del comma 4 dell'art. 35 bis d.lgs. n.25/2008, da parte del Tribunale avente cognizione sulla domanda di protezione internazionale. Come si è detto, non è più legittima la proroga del trattenimento ex art.6 d.lgs. 142/2015, giustificata dalla richiesta di protezione internazionale presentata in corso di trattenimento disposto dal Giudice di Pace ex art. 14 T.U.I., dopo il definitivo rigetto dell'istanza di sospensiva che ne ha caducato il titolo con la scansione temporale prevista dalle norme suindicate, essendo, per l'appunto, il trattenuto rimasto privo*

del titolo giustificativo del soggiorno in dipendenza della proposizione della domanda di protezione internazionale”.

- Sez. 1, Ordinanza n. 6019/2024, ud.14/11/2023, dep. 06/03/2024, Rel. Amatore, Pres. Valitutti, non massimata
[proroga trattenimento- indebito rifiuto dell’esame della manifesta illegittimità del procedimento di espulsione presupposto del trattenimento di espulsione — irrilevanza della mancata prova dell’impugnazione del decreto di espulsione presupposto]

Nel caso in esame, la Corte ha accolto il ricorso ritenendo fondato la seconda censura proposta dal ricorrente, statuendo che *“il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica delle condizioni giustificative dell'adozione della misura indicate nell'art. 13, 6 comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all'esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto della disposta privazione della libertà personale (Cass. 17407/2014; conf. Cass. 7841/2019, con riferimento al rapporto tra decreto di espulsione e revoca, a monte, della protezione internazionale, che va del pari sindacata dal Giudice di pace)”.*

3.4.3. Misure alternative al trattenimento

- Sez. 1, Ordinanza n. 5799/2024, ud. 14/11/2023, dep. 05/03/2024 – Rel. Russo, Pres. Valitutti, non massimata
[misure alternative al trattenimento – legittimità – verifica da parte del giudice - efficacia esecutiva del decreto di espulsione]

Nella decisione in esame, la Corte in riferimento alle misure alternative al trattenimento ha osservato che: *“Anche sulla questione della legittimità delle misure ex art. 14, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, strumentali, al pari della misura del trattenimento, all'allontanamento ed al rimpatrio coattivo del cittadino straniero, il giudice deve verificare che il provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto sia dotato di efficacia esecutiva, dovendo, in mancanza, dichiararne l'illegittimità, senza che possa attribuirsi alcun rilievo alla mera sussistenza di esigenze di pubblica sicurezza, atteso che per la tutela di tali esigenze l'ordinamento ha predisposto le misure di prevenzione, che, pur potendo avere un contenuto analogo alle misure alternative al trattenimento ed essendo astrattamente compatibili con l'espulsione amministrativa, possono tuttavia essere disposte esclusivamente dal giudice penale, all'esito dell'apposito procedimento ed in presenza degli specifici requisiti di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Cass. 27692/2018; Cass. 29666/2020)”.*